ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
Direzione generale
Direzione centrale rapporto assicurativo

Circolare n. 4

Roma, 7 febbraio 2020

Al Dirigente generale vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali
e p.c. a: Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di valutazione della performance
Comitati consultivi provinciali

Oggetto

Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Estensione per gli anni 2019 e 2020 delle prestazioni in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per l'esposizione all'amianto, nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257. Art. 33-bis, comma 1, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

Quadro normativo

- **Legge 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8:** "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto".
- **Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art 1, commi 278, 862 e 864:** "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato".
- **Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 27 ottobre 2016:** "Procedure e modalità di erogazione delle prestazioni del fondo per le vittime dell'amianto in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per l'esposizione all'amianto, nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257".
- **Circolare Inail 9 febbraio 2017, n. 7:** Art. 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Procedure e modalità di erogazione delle prestazioni del Fondo per le vittime dell'amianto in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per l'esposizione all'amianto, nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni di

cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257. Decreto ministeriale 27 ottobre 2016. Prime istruzioni operative.".

- **Determinazione del Presidente Inail del 12 giugno 2017, n. 272:** "Fondo vittime amianto di cui alla legge 28 dicembre 2015 n. 208, articolo 1, comma 278 e al decreto ministeriale 27 ottobre 2016-determinazione della quota percentuale di accesso alle prestazioni del Fondo per gli anni 2016 e 2017".

- **Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 188:** "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020".

- **Circolare Inail 12 febbraio 2018, n. 8:** Art. 1, comma 188, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Prestazioni del Fondo per le vittime dell'amianto in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per l'esposizione all'amianto, nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257. Verbale di conciliazione giudiziale.

- **Determinazione del Presidente Inail 12 giugno 2018, n. 278:** "Fondo vittime amianto di cui alla legge 28 dicembre 2015 n. 208, articolo 1, comma 278, e successive modificazioni, e al decreto ministeriale 27 ottobre 2016-determinazione della quota percentuale di accesso alle prestazioni del Fondo per l'anno 2018".

- **Decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124,** recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, art. 33-bis, comma 1.

Premessa

L'articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo a favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per l'esposizione all'amianto, nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, nei confronti dei quali sia dovuto il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, come liquidato con sentenza esecutiva.

Successivamente l'articolo 1, comma 188, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha previsto quale titolo legittimante il riconoscimento delle prestazioni del citato Fondo anche il "verbale di conciliazione giudiziale"[1].

In attuazione del predetto art. 1 comma 278 è stato emanato il decreto 27 ottobre 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni.

L'Istituto con circolare 9 febbraio 2017, n. 7 ha fornito le istruzioni applicative per l'erogazione delle prestazioni in oggetto e con determinazioni presidenziali 12 giugno 2017, n. 272 e 12 giugno 2018, n. 278, ha fissato la quota percentuale di accesso a tali prestazioni rispettivamente per gli anni 2016-2017 e per l'anno 2018.

Il Fondo ha operato per il triennio 2016-2018, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascun anno.

[1] Circolare Inail 12 febbraio 2018, n. 8

Da ultimo l'art. 33 bis, comma 1 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha esteso l'operatività del Fondo anche per le annualità 2019 e 2020.

Con la presente circolare, acquisito il parere favorevole del Ministero del lavoro e delle politiche sociali[2] , si forniscono le istruzioni per la presentazione delle istanze di accesso al Fondo e per l'erogazione delle prestazioni a favore degli aventi diritto, con riferimento alle predette ultime due annualità.

1. Rifinanziamento del Fondo

La legge 19 dicembre 2019, n. 157, modificando quanto stabilito al citato articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha rifinanziato il Fondo in oggetto anche per gli anni 2019 e 2020 rispetto al triennio 2016/2018 originariamente previsto.

La dotazione del Fondo è stata confermata in euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

In particolare, ai sensi del comma 2 del predetto art. 33 bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, agli oneri derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. Procedure e modalità di accesso al Fondo e per l'erogazione delle prestazioni

La citata legge 19 dicembre 2019, n. 157 non ha introdotto alcuna modifica in merito alle modalità di accesso al Fondo per l'erogazione delle prestazioni economiche.

In proposito, restano pertanto applicabili le disposizioni contenute nel citato decreto 27 ottobre 2016 che ha regolamentato la materia.

3. Termine per la presentazione della domanda per l'accesso al Fondo

Le domande volte ad ottenere la prestazione erogata dal Fondo devono essere presentate, secondo la modulistica allegata alla presente circolare (allegato 1), da ciascuno dei soggetti beneficiari **entro il 2 marzo 2020**[3]:

- Per l'anno 2019 con riferimento alle sentenze depositate o ai verbali di conciliazione giudiziale sottoscritti entro il 31 dicembre 2018;
- Per l'anno 2020 con riferimento alle sentenze depositate o ai verbali di conciliazione giudiziale sottoscritti entro il 31 dicembre 2019.

Le domande devono essere inviate tramite Pec indirizzata a dcra@postacert.inail.it o raccomandata AR alla Sede centrale dell'Inail-Direzione centrale rapporto assicurativo, Piazzale G. Pastore, 6 – 00144 Roma, anche in caso di lavoratori non assicurati.

[2] Nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 6 febbraio 2020, prot. n. 1307.
[3] L'art 3, comma 1, del decreto 27 ottobre 2016 ha fissato per gli anni 2017 e 2018 la scadenza di presentazione delle domande al 28 febbraio, cioè entro la fine di febbraio di ciascun anno. Per il 2020 il termine del 29 febbraio scade nella giornata di sabato, pertanto si intende prorogato al primo giorno feriale successivo (Cfr art. 7, comma 1, lett h) del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 2011, n. 106).
[3] Circolari 9 febbraio 2017, n. 7 e 12 febbraio 2018, n. 8.

Con la suddetta istanza, l'avente diritto autocertifica sotto la propria responsabilità i propri dati anagrafici e lo *status* di erede del malato deceduto per patologia asbesto-correlata.

Le dichiarazioni rilasciate con l'istanza dagli interessati, ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, saranno oggetto dei controlli previsti dall'art. 71 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, secondo le modalità già definite dall'Istituto per la generalità dei procedimenti amministrativi.

Alla domanda dovrà essere allegata la sentenza o il verbale di conciliazione giudiziale, a seconda del titolo esecutivo dal quale risultino l'avente diritto (o gli aventi diritto) alla prestazione e la somma dovuta.

Gli aventi diritto devono impegnarsi a tenere l'Istituto informato sugli sviluppi e sugli esiti del giudizio relativo al risarcimento dei danni dovuti dalle imprese, nonché a restituire all'Inail quanto eventualmente erogato indebitamente sulla base di una sentenza successivamente riformata *in pejus* nei confronti dell'istante.

Gli istanti devono, altresì, contestualmente alla presentazione dell'istanza, comunicare ai soggetti tenuti al risarcimento, così come individuati nel provvedimento giudiziale, di aver effettuato la richiesta di accesso al beneficio.

4. Destinatari del Fondo

Sulla base della normativa sopra richiamata e delle precedenti circolari adottate dall'Istituto[4] hanno diritto alla prestazione del Fondo gli eredi dei soggetti deceduti per patologie asbesto-correlate contratte per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali, nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257, nei confronti dei quali sia dovuto il risarcimento, patrimoniale e non patrimoniale, così come liquidato con sentenza esecutiva o con verbale di conciliazione giudiziale.

Il diritto alla prestazione in questione può essere esercitato dagli eredi dei soggetti deceduti, così come individuati dagli artt. 536 ss del codice civile[5].

5. Prestazione

Sulla base di quanto stabilito dall'art. 4 del citato decreto 27 ottobre 2016, l'importo della prestazione è stabilito annualmente dall'Inail, in misura di una quota percentuale uguale per tutti i beneficiari, in ragione delle domande pervenute e ritenute accoglibili, dell'ammontare dei risarcimenti stabiliti in sentenza o nel verbale di conciliazione giudiziale e nel rispetto dei limiti di spesa suddetti, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

La predetta percentuale è fissata, con determinazione del Presidente dell'Istituto, entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle domande di accesso al Fondo[6], trasmessa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, contenente l'indicazione dei beneficiari e delle somme loro spettanti sulla base dei provvedimenti giudiziari.

[5] Circolare Inail 9 febbraio 2017, n. 7.
[6] Cfr art.4, comma 1, decreto interministeriale 27 ottobre 2016.

6. Erogazione della prestazione

La prestazione è erogata agli aventi diritto entro 180 giorni dall'adozione della determina del Presidente dell'Istituto che fissa la percentuale dell'importo spettante ai beneficiari.

7. Consuntivazione delle attività

L'Inail, entro 60 giorni dall'erogazione delle prestazioni, comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali gli importi effettivamente erogati agli aventi diritto a valere, fino all'importo di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020, sulle risorse del Fondo di cui all'art. 1, comma 862, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, tenuto conto dell'art. 33 bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

***

Per quanto non espressamente previsto dalla presente circolare si fa integrale rinvio alle circolari Inail 9 febbraio 2017, n. 7 e 12 febbraio 2018, n. 8.

Il Direttore generale

f.to Giuseppe Lucibello

Allegati: 1